



NORME DI TUTELA DELLE MINORANZE
LINGUISTICHE

di GIOVANNI NENCIONI

Tengo innanzitutto a ringraziare, nella persona del suo autorevole Segretario generale, prof. Mario D'Antonio, l'Istituto di Studi Legislativi, sia per avermi chiamato a far parte della sua famiglia, sia per avermi invitato a intercalare un mio intervento in un corso organico, al fine di richiamare l'attenzione su un caso particolare, che è una proposta di legge relativa proprio alla lingua. È un caso in cui alla elaborazione legislativa cooperano fattori, oltre che giuridici, politici e accademici; è insomma un disegno di legge complesso e discutibile sotto vari aspetti, anche se un linguista dovrebbe rallegrarsi che da cinque anni a questa parte il Parlamento venga interessato ai problemi di lingua, cosa che prima non si verificava.

Ho qui davanti a me vari progetti di legge, tra cui uno, il più vecchio (del 25 novembre 1987), presentato alla Camera da un gruppo di diciassette deputati, propone la tutela e valorizzazione di tutti i dialetti delle regioni italiane. C'è poi un disegno di legge d'iniziativa di un solo senatore, che mira alla istituzione di una Consulta nazionale per la lingua italiana. Esso assegna alla ideata Consulta un compito grave: provvedere, entro tre anni dal proprio insediamento, alla redazione del testo ufficiale della lingua italiana, composto dei documenti seguenti: 1. il dizionario ufficiale della lingua italiana, contenente il lessico raccolto in ordine alfabetico, e per ogni parola l'indicazione esatta della pronuncia, della categoria grammaticale di appartenenza, e dell'etimologia; 2. la grammatica ufficiale della lingua italiana, contenente l'esposizione sistematica delle regole di pronuncia, di scrittura, di morfologia e di sintassi. Questo testo ufficiale della lingua italiana deve inoltre essere aggiornato ogni cinque anni.

Un altro progetto di legge, presentato alla Camera dei deputati da ottantatré parlamentari l'11 aprile 1991, propone la creazione di un Istituto interuniversitario per la diffusione dell'italiano in Italia e all'estero, siglato I.I.D.I. A questo istituto, la cui concezione risale a un gruppo di linguisti di Roma, spetta il compito indicato nel suo titolo, e a tale scopo esso collabora con le istituzioni scientifiche universitarie e sostiene le attività degli Istituti italiani di cultura all'estero. La trovata giuridica di questa proposta di legge è che l'istituto, in quanto interuniversitario,

potrebbe valersi di personale statale già in ruolo, precisamente di un corpo di settanta persone costituito di professori della scuola secondaria e di ricercatori universitari comandati presso di esso. Non avendo così spese di personale, i fondi ad esso assegnati sarebbero dedicati alla documentazione e alla gestione ordinaria.

Questo grosso progetto è stato rinviato alla nuova legislatura. Invece il disegno di legge che ci occupa particolarmente oggi e detta norme di tutela delle minoranze linguistiche è stato già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1991 e trasmesso al Senato, che però lo ha rinviato, per la sua parte, alla nuova legislatura. Il provvedimento è rilevante non solo per la sostanza linguistica, ma anche per quella legislativa. Veramente di quest'ultima io non dovrei parlare, perché gli studi giuridici, che ho fatto *temporibus illis*, sono andati nel dimenticatoio. Chiedo quindi a questa imponente udienza di giuristi di perdonare se incorro in gravi imprecisioni, ma è proprio sull'aspetto giuridico del provvedimento che io, incompetente, desidero richiamare l'attenzione di ascoltatori tanto competenti.

Il provvedimento si presenta come la tardiva attuazione dell'art. 6 della Costituzione, il quale enuncia: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Si ricordi anzitutto che la lingua non fa parte di quegli elementi che possono discriminare un cittadino dall'altro; l'art. 3 ne dichiara infatti l'irrilevanza ai fini della capacità giuridica generale: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». E se di una capacità giuridica generale la religione può costituire elemento discriminante nel caso previsto dall'art. 8 («Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano»), per la lingua la Costituzione non prevede alcuna possibilità di contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. C'è di più: per la protezione delle minoranze linguistiche la Costituzione prescinde anche dal requisito della cittadinanza, tutelandole, a quanto appare dalla lettura dell'art. 6, come

condizioni di fatto. Ciò è di somma importanza nella facile previsione che le minoranze linguistiche non restino limitate a quelle indigene e tradizionali già al tempo in cui fu redatta la Costituzione, ma divengano nel prossimo futuro imponenti con la crescente immigrazione di elementi del Terzo Mondo africano ed asiatico, e chiedano la tutela della propria minorità linguistica indipendentemente dall'ottenuta cittadinanza.

Eccomi al motivo di questo mio intervento *in partibus*. Il quale non è certo dovuto al desiderio che le minoranze linguistiche restino ancora prive delle norme di attuazione dell'art. 6 della Costituzione. Se la lingua può essere, nonostante l'art. 3, un elemento discriminante nel caso di richiesta di una capacità giuridica specifica (per es. ai fini dell'insegnamento di una lingua straniera), non può esserlo per la capacità giuridica generale: ciò costringerebbe gli stessi parlanti a reprimere la propria lingua naturale, sentita da loro come fattore d'identità etnica e personale. L'unilinguismo non è del resto *condicio sine qua non* dell'unità nazionale. Esistono stati in cui vige un plurilinguismo paritario, nel senso che gli atti pubblici sono emanati in più di una lingua (per es. la Svizzera), come esistono stati in cui forti minoranze immigrate hanno ottenuto un riconoscimento parziale, anche scolastico, delle lingue di provenienza (è il caso detto in inglese del *community language*, attuatosi in Australia per la numerosa minoranza italiana).

La Costituzione italiana non è per un plurilinguismo paritario. Lo esclude logicamente il fatto stesso che essa assume la tutela delle minoranze linguistiche. E se la Costituzione non indica espressamente quale è la lingua nazionale, deve intendersi che essa sia quella stessa in cui sono scritte la Costituzione e le altre leggi dello Stato, e gli atti ufficiali valevoli *erga omnes*, anche quelli per cui è ammessa una redazione bilingue o plurilingue.

Ma che cosa è una lingua di minoranza? L'art. 6 della Costituzione, se si torna ai lavori preparatori, ebbe soprattutto riguardo a regioni nelle quali la lingua di minoranza è una lingua avente dignità di lingua nazionale in Stati confinanti: il francese della Valle d'Aosta e il tedesco dell'Alto Adige. Ragioni politiche di buon vicinato o, come nel caso della repubblica slovena,

esigenze di trattamento di reciprocità, consigliavano e consigliano accordi particolari. Una lingua di minoranza può anche essere un dialetto che stia a cavallo tra la nostra e un'altra nazione confinante, come il gallo-italico; oppure un dialetto interno all'Italia, per es. il friulano o il sardo. Ma il caso della Sardegna è complesso, sia perché il sardo, per la sua particolare struttura, è considerato da molti linguisti diverso dagli altri dialetti italiani, tanto da costituire, anziché un dialetto italiano, una lingua neolatina a sé stante, sia perché di «lingua sarda» è impossibile parlare senza opprimere alcune delle varietà dialettali in cui il «sardo» si articola. A ben guardare, poiché tutti i dialetti (che chiamiamo così per distinguerli dalla lingua nazionale) parlati in Italia, anche i sardi, derivano dal latino, le differenze strutturali sono concetti accademici e come tali non sono forza motrice dalla richiesta di tutela. Lo è piuttosto la convinzione della comunità parlante, convinzione che oltrepassa la lingua. Secondo me la convinzione per chiedere la tutela linguistica ai sensi dell'art. 6 è quella di sentirsi oppressi e non rappresentati dalla lingua nazionale; sentimento le cui cause possono essere recenti — per es. lo straordinario rigoglio della lingua nazionale, divenuta negli ultimi decenni lingua scritta e parlata dalla grande maggioranza degli italiani, e l'azione di conguaglio e livellamento che essa esercita attraverso la televisione e le formule pubblicitarie — o remote, per es. la particolare vicenda dei rapporti storici e politici tra la Sardegna e l'Italia, che hanno alimentato una tendenza al vittimismo e al separatismo. È superfluo rilevare che a ingigantire tale sentimento e a trasformarlo in programma contribuiscono fortemente motivi ideologici. Più modeste, ma forse più motivate, sono le richieste di tutela di minoranze linguistiche languenti o addirittura sparenti, per es. quelle greche di origine magnogreca o bizantina, quelle albanesi immigrate in Italia dal Quattrocento in poi, quella catalana di Alghero, risalente al Trecento, quelle zingare, di malsicura collocazione a causa del loro reale o possibile nomadismo.

Le minoranze che abbiamo nominate sono tra quelle indicate espressamente dal disegno di legge che stiamo esaminando, quelle cioè che hanno fatto direttamente presente la volontà di

essere riconosciute e tutelate come minoranze linguistiche, o quelle identificate dagli studiosi e dai promotori del provvedimento. Ci si può a questo punto domandare, per una curiosità non banale, perché non siano nello stesso elenco gli altri dialetti italiani e specialmente i grandi dialetti che vantano una nobile tradizione di lingua ufficiale o letteraria o di entrambe, come il dialetto veneziano, il napoletano, il romanesco. Evidentemente perché nelle comunità che parlano quei dialetti mancano la convinzione e il sentimento di essere linguisticamente oppresse o non rappresentate dalla lingua nazionale; e mancano perché, a cominciare dal secondo Trecento, pur mantenendo nella vita pratica e nella letteratura municipale il proprio dialetto, quelle comunità si sono incontrate e poi sentite unite nel superdialetto fiorentino divenuto da lingua dei grandi autori fiorentini del Trecento lingua classica della letteratura alta per tutti gli scrittori italiani.

Vengo ora, dopo questa non disutile digressione, a quei problemi di sostanza giuridica sui quali intendo invocare l'aiuto dei competenti che qui mi ascoltano. L'art. 2 del disegno di legge recita: «La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni degli articoli seguenti» (delimitazione, tra parentesi, non facile per quegli zingari che non abbiano rinunciato a un certo nomadismo) e precisa che «il procedimento per l'adozione del decreto è promosso dai cittadini iscritti nelle liste elettorali quando rappresentino minoranze linguistiche non inferiori al 15% della popolazione residente nel comune». Ora, come si concilia questo requisito della cittadinanza degli appartenenti alle minoranze linguistiche da tutelare col fatto che l'art. 6 della Costituzione non condiziona la tutela a quel requisito, o almeno non ne fa cenno? La *mens legis* del cenno esplicito fattone dall'art. 12 del disegno di legge è colmare una lacuna della Costituzione o, più miratamente, escludere dalla tutela le grosse minoranze degli immigrati dal Terzo Mondo che si stanno costituendo, e così evitare ardui problemi organizzativi? In ogni caso un ritocco così importante della Costituzione non può passare sotto silenzio.

Un'altra, più grave, osservazione è che l'art. 1 del disegno di legge include nella tutela delle minoranze linguistiche, oltre alla lingua, la cultura; eccone il testo: «La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara ecc.». Ora, l'art. 6 della Costituzione tutela le minoranze linguistiche in quanto, appunto, minoranze linguistiche; e minoranze, dobbiamo aggiungere, il cui costume è soggetto da gran tempo alle leggi italiane e ben conciliabile con quello della restante popolazione italiana. Come la tutela della loro lingua non offre alcun pericolo, così la tutela del loro costume peculiare si ridurrebbe a qualche manifestazione folclorica. Ma per le nuove minoranze provenienti dal Terzo Mondo e in via di costituzione, l'accademica identificazione di lingua e cultura e l'arbitraria estensione della tutela prudentemente concessa dall'art. 6 della Costituzione alla sola lingua potranno produrre all'Italia imbarazzi gravissimi quando quelle nuove minoranze, numerose e vitali, chiederanno la tutela di costumi come la poligamia o l'infibulazione delle donne, o di riti contrastanti col nostro ordinamento giuridico, per non dire col nostro senso morale. Come risponderanno a quelle richieste le amministrazioni regionali e comunali, le magistrature dello Stato e i singoli cittadini professionalmente sollecitati all'applicazione di quella tutela?

Occorre dunque che organi competenti e autorevoli inducano il Senato a ripensare attentamente questo doveroso e importante, ma rischioso provvedimento legislativo, e a ricondurlo entro i limiti saggiamente fissati dall'art. 6 della Costituzione.